

AII. 6 - REGOLAMENTO DELLE SEDI REGIONALI

Art. 1- In conformità alle previsioni dello Statuto del Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti e del Regolamento dallo stesso richiamato, con delibera del Consiglio Direttivo del CNCP, in dataè istituita la sede regionale denominata Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti, Sede Regionale del

Art. 2- La S.R. opera senza distinzione di genere, nazionalità, cultura, religione, condizione sociale e appartenenza politica riconoscendo e valorizzando le differenze in un'ottica antidiscriminatoria appropriata alla multiculturalità della società moderna; è apolitica e non ha scopi di lucro.

Art. 3- La S.R. ha sede in....

Art. 4- La S.R. ha come scopo quello di attuare nel territorio regionale di sua competenza le politiche del CNCP indicate nello Statuto nazionale all'art. 3, lettere *a, b, c, d, e, f, g*.

E' compito specifico della sede, sulla base delle indicazioni vincolanti del CNCP di:

- vigilare sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento associativo del CNCP da parte dei soci;
- segnalare agli organi competenti del CNCP le violazioni poste in essere dagli associati, nonché inoltrare le segnalazioni e i reclami di terzi, in vista del possibile ricorso alle procedure disciplinari;
- rendere esecutive le eventuali decisioni prese dal Direttivo del CNCP che riguardino il proprio territorio.

Art. 5- La S.R. si conforma allo statuto del CNCP e al Regolamento di questo, prestandovi totale consenso e adesione.

Art. 6- Possono partecipare alla S.R. tutti i soci del CNCP (Art. 7 Statuto) che risiedono o operano nella regione di competenza. Un socio non può aderire a più di una sede regionale.

Art. 7 La partecipazione alla SR si acquisisce direttamente con la qualifica di socio del CNCP. La perdita della qualità di socio del CNCP implica l'immediata decadenza dalla partecipazione della SR. Il diritto di elettorato attivo e passivo fa riferimento a quanto indicato nell'Art. 5 del Regolamento.

Art. 8- Organi della S.R. sono l'Assemblea degli associati, il Comitato Esecutivo, il Coordinatore, il Tesoriere e il Segretario. Al momento della costituzione la S.R. è

retta da tre rappresentanti regionali nominati dal C.D., che provvederanno, entro tre mesi dalla ratifica del Direttivo nazionale, alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del Comitato Esecutivo, che durerà in carica per un biennio e potrà essere confermato. Qualora nel corso del biennio venga meno un componente del Comitato Esecutivo, quest'ultimo ne nominerà uno nuovo per cooptazione, che resterà in carica fino alle nuove elezioni. Se vengono meno più di un terzo dei membri del Comitato Esecutivo si devono indire nuove elezioni. Ogni Coordinatore non potrà essere confermato per più di tre mandati consecutivi, per un massimo di sei anni.

Art. 9- L'Assemblea è convocata dal Coordinatore almeno una volta l'anno, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo; l'avviso si intende comunicato mediante affissione alla sede sociale ed invio per posta elettronica con avviso di lettura da spedirsi almeno quindici giorni prima.

Art. 10- L'Assemblea delibera in prima convocazione con il 50% più uno dei soci e in seconda convocazione con la maggioranza dei soci presenti, ed è sua competenza l'approvazione del programma annuale delle attività, l'indicazione di linee guida dell'attività, la nomina del Comitato Esecutivo e le questioni di ordinaria amministrazione.

Art. 11- Il Comitato Esecutivo è costituito da componenti in numero non inferiore a tre e non superiore a nove. Il Comitato Esecutivo nomina tra i suoi componenti il Coordinatore, il Tesoriere ed il Segretario ed è convocato quando il Coordinatore lo ritenga opportuno ovvero su richiesta di almeno due componenti. Il Comitato Esecutivo può affidare ai singoli membri deleghe operative specifiche. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive implica la decadenza dalla carica. Il C.E. ha la funzione di applicare le linee guida approvate dall'assemblea regionale e di redigere il bilancio preventivo relativo alle attività annuali che la suddetta S.R. intende realizzare, secondo le procedure indicate nell' Art. 16.

Il Comitato Esecutivo può costituire specifiche commissioni e affidare ad esse parte dei suoi compiti.

Art. 12- Il Coordinatore è eletto dal Comitato Esecutivo e in caso di impedimento è sostituito da un membro del Comitato. Il Coordinatore è tenuto a convocare l'Assemblea almeno una volta all'anno, ovvero su richiesta del Comitato Esecutivo, ovvero da un numero di soci pari al 25%. In caso di inadempienza del coordinatore, il Consiglio Direttivo nazionale può nominare un Commissario allo scopo di indire l'assemblea della S.R. per procedere alle nuove elezioni entro due mesi dalla nomina.

Art. 13- La S.R. disporrà di un libro dei verbali che verrà tenuto e custodito dal Coordinatore regionale, in collaborazione con il Segretario della S.R, previa siglatura del libro-verbali da parte di entrambi. L'elezione del Comitato Esecutivo da parte dell'Assemblea e la nomina da parte del Comitato Esecutivo del Coordinatore, del Tesoriere e del Segretario, saranno valide solo dopo la ratifica del Consiglio Direttivo del CNCP da effettuarsi entro 30 giorni dall'invio del verbale al Consiglio Direttivo. In caso di mancata ratifica delle nomine, il CD del CNCP potrà nominare un Coordinatore provvisorio che guiderà la S.R. fino a nuove elezioni.

Art. 14- I verbali dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo devono essere trasmessi al Direttivo e alla Commissione di Coordinamento Interregionale la quale ne verifica la congruenza con gli indirizzi politici nazionali, lo Statuto e il Regolamento. Le decisioni riportate nei verbali divengono esecutive dopo il 30° giorno dall'approvazione, in assenza di osservazioni dalla parte della Commissione Interregionale. Il Direttivo Nazionale può annullare le delibere dell'Assemblea regionale e/o rinviarle al Comitato Esecutivo, per un nuovo esame, ove lo ritenga contrastanti con gli indirizzi politici nazionali, lo Statuto e il Regolamento.

Art. 15- Le cariche del Comitato Esecutivo sono gratuite. Tutte le spese sostenute dalla S.R. devono essere incluse nel bilancio preventivo annuale della sede regionale stessa.

Art. 16 - La Sede Regionale può ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura, da enti pubblici o privati, italiani o stranieri, per il tramite del CNCP Nazionale. I fondi sono costituiti:

1. Dalle somme ricevute dalla Sede Nazionale che verranno erogate in base alla seguente procedura:

- a) A partire dal 2016 il Cncp Nazionale erogherà alle Sedi Regionali gli importi riportati sul **bilancio preventivo** che dovrà essere approvato da ciascuna sede regionale ed inviato al Tesoriere Nazionale entro il mese di **marzo** di ogni anno;
- b) Le predette somme riportate nei bilanci preventivi dovranno essere successivamente approvate dal Tesoriere Nazionale e dal Coordinatore Interregionale entro il mese di **aprile** di ogni anno, per la verifica dell'attinenza della natura delle spese con i fini istituzionali del Cncp;

- c) La Sede Nazionale, tenuto conto delle somme disponibili, verserà alle sedi regionali entro il mese di **maggio** di ciascun anno, a titolo di acconto, le somme approvate;
- d) Le somme spettanti non potranno in ogni caso essere superiori ad un terzo (1/3) delle quote annuali versate dagli iscritti appartenenti alla regione di riferimento.
- e) Le Sedi Regionali dovranno presentare al CNCP, per il tramite del tesoriere nazionale, entro il mese di **marzo** di ciascun anno solare, il **bilancio consuntivo** delle spese sostenute nell'anno precedente, supportato da idonea documentazione giustificativa di dette spese.
- f) Nel caso di riscontro di differenze tra il bilancio preventivo e quello consuntivo, si procederà ad effettuare il relativo conguaglio nell'anno successivo, in occasione del versamento delle somme spettanti.
- g) Nel caso si riscontrassero spese effettuate non preventivate nel bilancio le stesse possono essere oggetto di rimborso fino alla concorrenza delle somme spettanti di cui al precedente punto d) e solo dopo essere state approvate dal Tesoriere Nazionale e dal Coordinatore Interregionale; le somme prive di autorizzazione verranno detratte dal versamento delle somme spettanti nell'anno successivo.

2. Dai contributi straordinari dei soci;

3. Dai contributi e sovvenzioni ricevuti;

4. Da ogni altra entrata, non in contrasto con le leggi italiane e con quelle della comunità europea, per il mantenimento e lo sviluppo delle attività istituzionali del Cncp.

Il tesoriere regionale ha la responsabilità dei fondi regionali (carta prepagata), della rendicontazione degli stessi e di quanto sopra indicato, predispone inoltre i bilanci preventivi e consuntivi regionali da sottoporre al Tesoriere Nazionale e al Coordinatore Interregionale per la loro approvazione. La gestione economica ed il potere di firma dei bilanci regionali è responsabilità del Coordinatore Regionale.

Art. 17- Lo scioglimento degli organismi direttivi delle S.R. si potrà avere in relazione soltanto allo scioglimento del CNCP, ovvero per delibera del Consiglio Direttivo di quest'ultimo. Il Consiglio Direttivo del CNCP potrà sollevare dall'incarico i rappresentanti di quella S.R. in caso di gravi inadempienze, di azioni

non conformi alla linea politica del CNCP e/o a violazioni dello Statuto, del Regolamento o del Codice di Etica e Deontologia Professionale.

Art. 18- Nelle procedure di elezione del Comitato Esecutivo, al fine di garantire la presenza delle minoranze, ciascun votante potrà esprimere preferenze in misura non superiore ai due terzi dei posti da coprire.

Art. 19- Le modifiche del presente Regolamento potranno essere apportate solo dal Consiglio Direttivo del CNCP e ratificate dall'Assemblea. Le Assemblee delle S.R. potranno avanzare al Consiglio Direttivo proposte di modifica, con delibera approvata da maggioranza qualificata, pari ai due terzi dei presenti in seconda convocazione.

NORME TRANSITORIE

NT 1) Per gli anni 2014 e 2015 il Tesoriere nazionale provvederà a rimborsare alle regioni tutte le spese regionali (a fronte dei relativi giustificativi di spesa) effettuate e rendicontate nei bilanci consuntivi dei due anni.

Approvato dai membri del CD il 25 GENNAIO 2016

Ratificato in Assemblea Generale dei Soci il